

## Indicatore tempestività pagamenti

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale e, dal 2015, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

### Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

### Definizioni

**“transazione commerciale”**, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

**“giorni effettivi”**, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

**“data di pagamento”**, la data di emissione dell'ordinativo di pagamento;

**“data di scadenza”**, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

Per l'anno 2014 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a gg.

**“importo dovuto”**, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

### Periodi inesigibilità

sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Per l'anno 2025 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a gg. | <b>-17,58</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|